

Foglio informativo (n.4)**CREDITI DI FIRMA****BANCA POPOLARE DI LAJATICO****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOC. COOP. P. A.****Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2****Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2****Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4****Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it****Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20****Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506****Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA****Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.****Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008: EURO 57.801.273,81****CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO****Caratteristiche generali**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento che venga richiesto alla Banca ai termini della garanzia dalla stessa rilasciata a terzi non potrà essere impedito o ritardato da qualsivoglia opposizione fatta dal Cliente o da terzi. Il Cliente è pertanto obbligato a rimborsare indilazionatamente alla Banca, a semplice richiesta, il relativo esborso, con rinuncia a qualsiasi eccezione, fermo il diritto del Cliente di agire, ma solo dopo aver integralmente rimborsato la Banca, nei confronti di qualunque soggetto verso il quale abbia diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente pagato.

L'obbligo di rimborso sussiste anche, con particolare riferimento alle garanzie a favore dell'estero, per il caso in cui il pagamento dovesse essere richiesto o dovesse avvenire oltre il termine di validità della garanzia.

Tali obblighi permangono sino a che la garanzia non sarà restituita alla Banca, ovvero non sarà ad essa pervenuta una definitiva dichiarazione liberatoria.

In caso di esborso di somme da parte della Banca in dipendenza della garanzia prestata, il Cliente è tenuto a corrispondere, per il periodo intercorrente tra il momento dell'esborso e quello in cui avverrà la totale restituzione della somma, la commissione prevista contrattualmente. Il Cliente, entro venti giorni dalla data della lettera raccomandata di richiamo, è tenuto a far ottenere alla Banca la restituzione della garanzia o l'equivalente dichiarazione liberatoria, ovvero a prestare altra idonea garanzia, ivi compreso il versamento alla Banca di una somma pari all'impegno della Banca stessa con i relativi accessori, fermo restando che, qualora il Cliente non dia attuazione ad una qualsiasi delle predette ipotesi nel citato termine di venti giorni, con la sottoscrizione della richiesta di credito di firma autorizzazione alla Banca ad addebitare, alla scadenza del medesimo termine, sul proprio conto corrente, ed anche allo scoperto e senza che ciò possa determinare novazione delle obbligazioni assunte con la richiesta, la corrispondente somma.

Caratteristiche particolari

Attestazione di capacità finanziaria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri, del requisito di capacità finanziaria. La prova della sussistenza della capacità finanziaria - in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare - può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16-8-2005), rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Fideiussione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

La fideiussione garantisce, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la situazione di crisi si è verificata.

I pagamenti degli importi garantiti devono essere effettuati a favore dell'impresa richiedente la fideiussione sul conto corrente indicato nel testo della fideiussione.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE E COMMISSIONI

- commissione annua del 2,5% anticipata, minimo €25,00 calcolata su un periodo minimo di un semestre;
- recupero spese vive (marca da bollo - spese per autentiche - postali);
- spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs 385/93) €0,00.

TASSI

Tasso d'interesse nominale annuo applicato sulle somme pagate al beneficiario a seguito di escussione della fideiussione: interessi da calcolarsi ad un tasso pari all'EURIBOR/1M diviso 360 gg rilevato il 1°giorno lavorativo del mese, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

TABELLA CON I VALORI RECENTI ASSUNTI DAI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Euribor 1 mese (div. 360) rilevato il 1/12/2009 0,431%

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente non avrà diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo non usufruito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca/intermediario (Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- e-mail: compliance@bplajatico.it), che deve rispondere entro **30 giorni** dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- **Ombudsman-Giurì Bancario** - attivo presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - istituito per risolvere le controversie insorte tra le banche e la clientela, che non hanno trovato soluzione nell'ambito della relazione bancaria. Il ricorso all'Ombudsman è totalmente gratuito e non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria.
Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it/ombudsman>);
- **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it>);
- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, nuovo sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie, parimenti attivo presso il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento.. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere la brochure illustrativa disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della banca www.bplajatico.it.

Nel caso in cui la controversia sia insorta per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, il Cliente può rivolgersi a:

- **Camera di Conciliazione ed Arbitrato**, attiva presso la Consob. Il cliente – qualora il reclamo non abbia avuto esito nel termine di **90 giorni** dalla sua ricezione da parte della banca – potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'intermediario, inviandogli copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (per la Banca Popolare

di Lajatico Soc. Coop. p. A. l'indirizzo è: bplajatico@pec.it) e depositata presso la Camera nei 30 giorni successivi alla comunicazione all'intermediario stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Avallo	Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.